

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2013
556/2013/R/GAS

APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI RETE, CODICE DI STOCCAGGIO, CODICI DI RIGASSIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A., STOGIT S.P.A., GNL ADRIATICO S.R.L, GNL ITALIA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, 119/05 (di seguito: deliberazione 119/05) come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05) come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, 168/06 (di seguito: deliberazione 168/06) come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 297/2012);
- il codice di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di trasporto);
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione con deliberazione 16 ottobre 2006, 220/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di stoccaggio Stogit);
- il codice di trasporto della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG), approvato dall'Autorità con deliberazione 12 maggio 2011, ARG/gas 57/11, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rigassificazione di ALNG);

- il codice di trasporto della società GNL Italia S.p.A. (di seguito: GNL Italia), approvato dall'Autorità con deliberazione 15 maggio 2007, 115/07, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rigassificazione di GNL Italia);
- la lettera inviata dagli uffici dell'Autorità a Snam Rete Gas del 30 luglio 2013, prot. Autorità 26584 del 30 luglio 2013 (di seguito: lettera 30 luglio 2013);
- le lettere di Snam Rete Gas, Stogit e Gnl Italia in data del 29 ottobre 2013, prot. Autorità rispettivamente n. 34947 del 30 ottobre 2013, 35025 del 31 ottobre 2013 e 35027 del 31 ottobre 2013 (di seguito: lettere 29 ottobre 2013);
- la lettera di ALNG in data 30 ottobre 2013, prot. Autorità 34941 del 30 ottobre 2013 (di seguito: lettera 30 ottobre 2013);
- la lettera inviata dal Comitato di consultazione per l'attività di Stoccaggio il 19 novembre 2013, prot. Autorità 37019 del 21 novembre 2013 (di seguito: lettera 21 novembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità, all'articolo 24, comma 5, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e rigassificazione del gas naturale, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;
- con deliberazione 297/2012/R/gas, l'Autorità ha adottato misure volte a razionalizzare e semplificare il conferimento e la gestione della capacità di trasporto presso i punti di entrata e di uscita della rete interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione, prevedendo in particolare che:
 - la capacità di trasporto sia conferita alle imprese di stoccaggio e rigassificazione coerentemente con la capacità per i servizi sottostanti conferita ai rispettivi utenti;
 - i quantitativi di gas naturale oggetto dei servizi di stoccaggio e rigassificazione siano consegnati dalle relative imprese all'impresa di trasporto interconnessa o da questa riconsegnata all'impresa di stoccaggio ai fini dell'erogazione dei relativi servizi ai propri utenti;
 - gli utenti dei servizi di stoccaggio e di rigassificazione debbano essere anche utenti del servizio di trasporto, a meno che, nel caso del servizio di rigassificazione, il gas non sia ceduto integralmente ad uno o più utenti del servizio di trasporto secondo modalità stabilite nel codice di rigassificazione;
 - l'allocazione agli utenti del trasporto dei quantitativi di gas consegnati e riconsegnati dall'impresa di rigassificazione o di stoccaggio, avvenga sulla base di procedure stabilite dall'impresa di trasporto in coordinamento con le predette imprese e definite nei rispettivi codici;
 - siano attribuiti agli utenti del servizio di stoccaggio e di rigassificazione i costi connessi all'accesso ed all'erogazione del servizio di trasporto presso i punti rispettivamente interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione;
 - l'impresa di rigassificazione e l'impresa di stoccaggio siano responsabili degli adempimenti e titolari dei diritti derivanti dal rispettivo contratto di trasporto,

- funzionali all'immissione in (o al prelievo dalla) rete, che comprendono la programmazione e il rispetto dei parametri di qualità e di pressione;
- ai sensi del comma 7.1, della deliberazione 297/2012/R/gas le disposizioni dalla medesima stabilite acquistano efficacia:
 - a) per le modifiche riguardanti il conferimento e la gestione delle capacità di trasporto presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con lo stoccaggio, a partire dall'1 aprile 2013;
 - b) per le modifiche riguardanti il conferimento e la gestione delle capacità di trasporto presso i terminali di rigassificazione, alla data stabilita al momento dell'approvazione delle rilevanti modifiche ai codici di trasporto e rigassificazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con note in data 26 marzo 2013 (prot. Autorità nn. 11841 e 11876 del 27 marzo 2013), Snam Rete Gas S.p.A. e Stogit hanno presentato le rispettive proposte di aggiornamento dei propri codici funzionali al recepimento della deliberazione 297/2012/R/gas;
- con lettera 29 marzo 2013 (prot. Autorità n. 12301), gli Uffici dell'Autorità, anche in considerazione di profili di criticità riscontrati ad un primo esame delle predette proposte, hanno rappresentato a Snam Rete Gas, Stogit ed Edison Stoccaggio che le disposizioni della deliberazione 297/2012/R/gas acquistano comunque efficacia in relazione al conferimento ed alla gestione delle capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con gli stoccaggi dall'1 aprile 2013, e l'obbligo per le medesime società di darne comunque attuazione;
- con lettera 30 luglio 2013, gli Uffici dell'Autorità, riscontrando la presenza di profili di non conformità delle predette proposte di aggiornamento con le disposizioni della deliberazione 297/2012/R/gas, hanno richiesto a Snam Rete Gas e Stogit di trasmettere una nuova proposta di aggiornamento del proprio codice con le necessarie modifiche e integrazioni;
- più in dettaglio, gli Uffici hanno, tra l'altro, evidenziato l'omessa attuazione del comma 6.2 della predetta deliberazione il quale prescrive alle imprese di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di sostituire le clausole dei rispettivi codici che eventualmente prevedano *"che il gas loro consegnato è e rimarrà per tutta la durata della prestazione di proprietà dell'utente, con la previsione che la consegna del gas all'impresa da parte dell'utente non comporta il trasferimento del diritto di proprietà di tale gas in capo all'impresa stessa, la quale lo custodisce ai soli fini della prestazione del servizio"*; tale modifica è necessaria anche al fine di dare attuazione all'articolo 16, paragrafo 3, lettera (b) del regolamento 715/2009 il quale consente il c.d. *subletting* della capacità;
- con lettere 29 ottobre 2013 e 30 ottobre 2013, Snam Rete Gas, Gnl Italia, Stogit e ALNG, in esito al coordinamento richiesto dalla deliberazione 297/2012/R/gas, hanno trasmesso all'Autorità le proposte di aggiornamento dei propri codici di rete emendate al fine di tenere conto di quanto richiesto dagli Uffici dell'Autorità;
- le proposte di codice di rete di Snam Rete Gas, Stogit e GNL Italia omettono, senza fornirne motivazioni, di recepire la prescrizione di cui al comma 6.2 della deliberazione 297/2012/Rgas;
- con la medesima lettera 29 ottobre 2013, Snam Rete Gas ha evidenziato la necessità di applicare, con decorrenza 1 novembre 2013 e nelle more dell'approvazione della

proposta di aggiornamento del codice di rete, le disposizioni della deliberazione 297/2012/R/gas relative alla riconsegna del gas rigassificato per permettere il successivo avvio della sessione di mercato *locational* di cui alla deliberazione 446/2013/R/gas in ragione degli interventi già effettuati sui sistemi informativi;

- con nota 31 ottobre 2013, la Direzione Mercati ha comunicato, per quanto di competenza, di non ravvisare criticità circa l'attuazione di quanto prospettato da Snam Rete Gas e richiamato al punto precedente, assicurando il necessario coordinamento con le imprese di rigassificazione interessate e i relativi utenti;
- il codice, trasmesso da Stogit con lettera 31 ottobre 2013, oltre a recepire le modifiche di cui alla deliberazione 297/2012/R/gas introduce un nuovo allegato al Capitolo 7 (di seguito: Capitolo 7, Allegato 5), recante modello del contratto quadro strategico, il quale disciplina le modalità di versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico in attuazione delle disposizioni del decreto 29 marzo 2012; tale Allegato non è stato oggetto di consultazione;
- il Comitato di consultazione per l'attività di stoccaggio, con lettera 21 novembre 2013, ha evidenziato la necessità che le disposizioni relative alle modalità di copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico siano approvate dall'Autorità previa consultazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le modifiche, introdotte dalla deliberazione 297/2012/R/gas, alla disciplina del conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con i terminali di rigassificazione non si applicano alle capacità di trasporto relative a quelle di rigassificazione che sono oggetto di esenzione, le quali sono regolate da una disciplina speciale contenuta nelle deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10; tale disciplina comporta che, una volta che l'impresa maggiore di trasporto ha realizzato i necessari interventi di adeguamento della rete nazionale di gasdotti rispetto al nuovo terminale, il soggetto titolare dell'esenzione, anche in caso di rinuncia, resta vincolato all'impegno di chiedere il conferimento di capacità in misura corrispondente all'esenzione per un identico periodo di tempo;
- con la deliberazione 358/2013/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la modifica della richiamata disciplina speciale, al fine di dare adeguata tutela alle specifiche esigenze che si presentano nei casi di rinuncia dell'esenzione per nuovi terminali di gnl; nell'ambito di tale procedimento sono in corso di valutazione le osservazioni pervenute in merito al DCO 374/2013/R/gas con il quale l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito;
- pertanto, in coerenza con il quadro regolatorio sopra richiamato, le modifiche del codice di rete oggetto del presente provvedimento non trovano applicazione in relazione alle capacità di trasporto conferite o da conferire ai sensi delle deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10 nonché alle capacità di trasporto oggetto della disciplina che sarà adottata in esito al procedimento 358/2013/R/gas.

RITENUTO CHE:

- le proposte di aggiornamento dei rispettivi codici trasmesse da Snam Rete Gas, ALNG, Stogit e GNL Italia siano conformi con le disposizioni della deliberazione

297/2012/R/gas, a eccezione delle parti in cui Snam Rete Gas, Stogit e GNL Italia non hanno dato attuazione alla prescrizione di cui al comma 6.2 della deliberazione 287/2012/R/gas;

- sia, pertanto, necessario apportare direttamente al codice di rete di Snam Rete Gas le modifiche necessarie al fine di dare attuazione alla predetta prescrizione;
- sia, inoltre, opportuno prevedere la verifica della disciplina delle modalità di versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico contenuto al capitolo 7, Allegato 5, della proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, sulla base di una apposita proposta trasmessa da Stogit predisposta sulla base della consultazione dei soggetti interessati;
- sia, inoltre, opportuno, con riferimento ai restanti aspetti oltre a quelli di cui ai precedenti punti, approvare, per quanto di competenza, le predette proposte di aggiornamento;
- sia, infine, necessario stabilire, ai sensi del comma 7.1, della deliberazione 297/2012/R/gas, la data dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della medesima deliberazione che riguardano il conferimento e la gestione delle capacità di trasporto presso i terminali di rigassificazione prevedendone la decorrenza dall'1 gennaio 2014 al fine di consentire l'adeguamento dei relativi contratti, e limitatamente alle disposizioni relative alla riconsegna del gas rigassificato, confermarne l'applicazione dall'1 novembre 2013

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza:
 - a) la proposta di aggiornamento del codice di trasporto, trasmessa da Snam Rete Gas con la lettera 29 ottobre 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), con le modifiche riportate in Allegato E;
 - b) la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione, trasmessa da ALNG con lettera 30 ottobre 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato B*);
 - c) la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione, trasmessa da GNL Italia con lettera 29 ottobre 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato C*), con le modifiche riportate in *Allegato E*;
 - d) la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, trasmessa da Stogit con lettera 29 ottobre 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato D*), con le modifiche riportate in *Allegato E* e ad esclusione del Capitolo 7, Allegato 5;
2. di prevedere che Stogit trasmetta all'Autorità, entro il 31 gennaio 2014, una proposta contenente la disciplina delle modalità di versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico, predisposta sulla base di consultazione dei soggetti interessati;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, ALNG, GNL Italia e Stogit;
4. di prevedere, ai sensi del comma 7.1, della deliberazione 297/2012/R/gas, che le disposizioni della medesima deliberazione, relative ai terminali di rigassificazione, entrino in vigore dall'1 gennaio 2014, fatte salve le disposizioni relative alla riconsegna del gas rigassificato che trovano già applicazione dall'1 novembre 2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento e le versioni aggiornate dei codici, come risultanti dalle modifiche di cui al punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni